



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

“Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni”

“Servizio per la rappresentatività sindacale e gli scioperi”

DFP-0015845-31/03/2010-1.2.2.3.4

ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Codeste amministrazioni sono tenute ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il **31 maggio 2010**, le informazioni relative ai dipendenti che **nell'anno 2009** hanno fruito di distacchi, permessi cumulati sotto forma di distacco, aspettative e permessi sindacali, nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive.

I dati in parola, appositamente elaborati, saranno pubblicati, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in un apposito Allegato alla Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e, altresì, utilizzati per il monitoraggio della spesa per le prerogative sindacali nel pubblico impiego da comunicare allo stesso Parlamento e alla Corte dei Conti, in armonia con quanto previsto dall'art. 12 della legge 4 marzo 2009, n. 15.

Inoltre, il Dipartimento della funzione pubblica si avvarrà dei suddetti dati per effettuare la verifica del rispetto dei contingenti, fissati contrattualmente per ogni confederazione ed organizzazione sindacale, relativamente ai distacchi, alle aspettative, ai permessi cumulati sotto forma di distacco e ai permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statuari. Da tale azione di verifica sono esclusi i dati trasmessi dalle Regioni a Statuto speciale, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli Enti di cui all'art. 70, d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, pur se tali dati risultano essere, come di tutta evidenza, indispensabili per la predisposizione dell'Allegato e del monitoraggio riferiti.

Ai sensi dell'art. 15 del CCNQ del 7 agosto 1998, comma 4, nel testo introdotto dall'art. 4 del CCNQ del 24 settembre 2007, “il prospetto di rilevazione, di cui l'amministrazione trattiene copia, deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite fruito sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali di cui agli artt. 8 e 11 e, in analogia con quanto previsto nel comma 5, lo stesso deve essere controfirmato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di diniego che sarà segnalato e motivato” tramite e-mail.

In assenza di tale ultima comunicazione il dato deve intendersi certificato come sopra specificato.

Con l'occasione, si suggerisce a codeste amministrazioni di procedere all'adempimento di cui all'art. 9, comma 5, del CCNQ 9 ottobre 2009 di modifica del CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e dei permessi alle OO.SS. rappresentative nei Comparti - biennio 2008-2009, sia per i dati relativi al primo trimestre 2010, sia per quelli relativi al periodo 01.01.2009-09.10.2009.

A seguito dell'entrata in vigore del suddetto CCNQ 9 ottobre 2009, questa Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica, con le apposite note DFP-0049531-24.11.2009-1.2.2.3.4 e DFP-0050302-27.11.2009, ha fornito i chiarimenti necessari al fine di consentire alle amministrazioni interessate di assolvere pienamente agli obblighi contrattuali, e ha illustrato, con riferimento alle diverse incombenze, le varie funzionalità predisposte per il sistema informatico Gedap, opportunamente implementato.

Si richiama l'attenzione sulle previsioni contenute nell'art. 9 del citato CCNQ 9 ottobre 2009:

- comma 9 configura come infrazione disciplinare la mancata trasmissione dei dati di cui all'art. 50, commi 3 e 4 del D.Lgs. 165/2001;
- il comma 10 individua come definitivi i dati ex art. 50, comma 3, del D.Lgs. 165/2001- trasmessi tramite il sistema GEDAP, ai sensi dell'art.15 del CCNQ 7 agosto 1998, nel testo introdotto dall'art. 4 del CCNQ 24 settembre 2007- 30 gg. dopo la comunicazione fatta alle associazioni sindacali, a cura del Dipartimento della funzione pubblica.

Pertanto, in caso di mancato invio della dichiarazione GEDAP 2010 (DATI ANNO 2009), nel termine indicato, codeste amministrazioni dovranno provvedere all'avvio del procedimento disciplinare nei confronti dei responsabili del procedimento inadempienti.

A tale ultimo proposito, si richiama l'attenzione sul disposto dell'**art. 55 sexies, comma 3, del d.lvo 165/2001**, come introdotto dall'art. 69 del d.lvo 150/2009, **secondo il quale il mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare comporta per i soggetti responsabili, aventi o meno qualifica dirigenziale, l'applicazione di specifiche sanzioni disciplinari.**

Le istruzioni relative all'adempimento annuale sono contenute nelle linee guida pubblicate sul sito internet <http://www.gedapfunzionepubblica.it>.

Si precisa, infine, che l'invio delle risultanze della rilevazione, anche se negativa, deve avvenire **esclusivamente per via telematica**. Si evidenzia che il solo inserimento dei dati non è sufficiente per considerare adempiente l'amministrazione: **è necessario**, infatti, a conclusione di tutte le operazioni, **selezionare la voce "Invio dichiarazione positiva/negativa" dal menù del programma.**

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il "call center GEDAP" ai seguenti numeri telefonici: 06/68997166 – 06/68997167.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Eugenio Gallozzi

